# Scheda di dati di sicurezza del prodotto

Secondo i requisiti di cui all'Articolo 32 del Regolamento (CE) N. 1907/2006



# **DUOFLUX**

# SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

: DUOFLUX Denominazione prodotto

Numero di registrazione REACH : Non applicabile (articolo)

Tipo di prodotto REACH : Articolo con sostanza/miscela come parte integrale

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### 1.2.1 Usi pertinenti identificati

Uso professionale

Raccordi termoretraibili con saldatura per filo per basse temperature

#### 1.2.2 Usi sconsigliati

The installation temperature shall not exceed 180 °C

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza del prodotto:

### Fornitore della scheda di dati di sicurezza

Novatio\*

Industrielaan 5B

B-2250 Olen

**2** +32 14 25 76 40

**₼** +32 14 22 02 66

info@novatio.be

\*NOVATIO is a registered trademark of Novatech International N.V.

#### Fabbricante del prodotto

Novatech International N.V.

Industrielaan 5B

B-2250 Olen

**2** +32 14 85 97 37

**4** +32 14 85 97 38

info@tec7.be

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

24/24 ore (Consulenza telefonica: inglese, francese, tedesco, olandese):

+32 14 58 45 45 (BIG)

# SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Non classificato come pericoloso secondo i criteri del Regolamento (CE) N. 1272/2008

### 2.2. Elementi dell'etichetta

L'etichettatura non si applica agli articoli

### 2.3. Altri pericoli

La sostanza riscaldata provoca ustioni cutanee

La sostanza riscaldata provoca ustioni agli occhi

# SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

In condizioni di lavoro usuali il articolo o il preparato non può, nella sua forma commerciale, liberare i sui compononenti

		Conc. (C)	Classificazione secondo CLP	Nota	Osservazione
REACH numero di registrazione	N. CE				
piombo massivo; [diametro delle particelle 1mm]	7439-92-1	0% <c<32 %<="" td=""><td>Repr. 1A; H360FD</td><td>(1)(2)(4)(10)</td><td>Componente</td></c<32>	Repr. 1A; H360FD	(1)(2)(4)(10)	Componente
	231-100-4		Lact. ; H362		
cadmio (stabilizzata)	7440-43-9	0% <c≤18%< td=""><td>Carc. 1B; H350</td><td>(1)(2)(4)(10)</td><td>Componente</td></c≤18%<>	Carc. 1B; H350	(1)(2)(4)(10)	Componente
	231-152-8		Muta. 2; H341		
			Repr. 2; H361fd		
			Acute Tox. 2; H330		
			STOT RE 1; H372		
			Aquatic Acute 1; H400		
			Aquatic Chronic 1; H410		

Redatto da: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel

© BIG vzw

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Numero di revisione: 0402

Data della revisione: 2019-02-06 http://www.big.be

Numero prodotto: 33259

Data della pubblicazione: 2007-02-20

- (1) Testo completo delle frasi H: vedere sezione 16
- (2) Sostanza con limite di esposizione nell'ambiente di lavoro fissato dall'Unione Europea
- (4) Ins. nell'elenco candidato delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) per l'autorizzazione (Articolo 59 del Regolamento (CE) N. 1907/2006)
- (10) Soggetto alle restrizioni dell'Allegato XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006

# SEZIONE 4:misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Misure generali:

Controllare le funzioni vitali. Vittima incosciente: mantenere libere le vie respiratorie. Arresto respiratorio: respirazione artificiale o ossigeno. Arresto cardiaco: rianimazione della vittima. Vittima cosciente con difficoltà respiratorie: posizione semieretta. Choc: a preferenza stare supino, con le gambe in alto. Vomito: evitare soffocamento/polmonite chimica. Evitare il raffreddamento coprendo la vittima (no riscaldamento). Tenere la vittima sotto sorveglianza. Prestare aiuto psicologico. Tenere tranquilla la vittima, evitare gli sforzi. Dipendente dallo stato della vittima: medico/ospedale.

#### Inalazione:

Mettere la vittima all'aria aperta. Difficoltà respiratorie: consultare un medico.

#### Contatto con la pelle:

Sciacquare con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. In caso di bruciature: Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua per 15 min./doccia. Togliere gli abiti durante il risciacquamento. Non strappare dalla pelle il prodotto solidificato. Se gli abiti restano attaccato alla pelle: non toglierli. Coprire le ferite con fascie sterili. Consultare un medico/servizio medico. Superficie bruciata > 10%: ammissione all'ospedale.

#### Contatto con gli occhi:

Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione persiste, consultare un'oculista. In caso di bruciature: Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua per 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Mandare la vittima dall'oculista.

#### Ingestione:

Non applicabile.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

#### 4.2.1 Sintomi acuti

Inalazione:

PER SURRISCALDAMENTO: Tosse. Irritazione delle vie respiratorie. Irritazione della mucosa nasale. Nausea. Vertigine. Mal di testa.

#### Contatto con la pelle:

Sostanza fusa: bruciature.

#### Contatto con gli occhi:

PER SURRISCALDAMENTO: Irritazione del tessuto oculare. Lacrimazione abbondante. Arrossamento degli occhi. Sostanza fusa: bruciature.

#### Ingestione:

Non applicabile.

#### 4.2.2 Sintomi ritardati

Non si conoscono effetti cronici.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

L'applicabilità e la disponibilità sono specificate di seguito.

# SEZIONE 5: Misure antincendio

# 5.1. Mezzi di estinzione

#### 5.1.1 Mezzi di estinzione idonei:

Incendio di piccole dimensioni: Estintore a polvere tipo ABC ad azione rapida, Estintore a polvere tipo BC ad azione rapida, Estintore a schiuma di classe B ad azione rapida, Estintore ad anidride carbonica ad azione rapida.

Incendio di grandi dimensioni: Schiuma di classe B (non resistente agli alcoli).

#### 5.1.2 Mezzi di estinzione non idonei:

Incendio di piccole dimensioni: Acqua (estintore ad azione rapida; avvolgitore); rischio di espansione della pozza.

Incendio di grandi dimensioni: Acqua; rischio di espansione della pozza.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Per combustione: liberazione di gas/vapori tossici e corrosivi (ossidi di zolfo, monossido di carbonio/diossido di carbonio) e formazione di vapori metallici. Ad molto alta temperatura: liberazione di gas/vapori tossici/corrosivi/combustibili (formaldeide).

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

#### 5.3.1 Istruzioni:

Raffreddare con acqua gli imballaggi chiusi esposti al fuoco. Rarefare gas tossici spruzzando acqua. Tener conto dell'acqua di precipitazione tossica/corrosiva.

#### 5.3.2 Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi:

Guanti protettivi. Indumenti protettivi. Incendio/riscaldamento: respiratore di aria compressa/di ossigeno.

# SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

# 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Non usare fiamme libere

# 6.1.1 Dispositivi di protezione per chi non interviene direttamente

Vedere sezione 8.2

# 6.1.2. Dispositivi di protezione per chi interviene direttamente

Guanti protettivi. Indumenti protettivi.

Indumenti protettivi adatti

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402 Numero prodotto: 33259 2 / 11

Vedere sezione 8.2

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Raccogliere prodotto che si libera.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Lasciare solidificare il liquido fuoriuscito; raccoglierlo. Lasciare raffreddare il prodotto completamento prima di raccoglierlo. Raccogliere il solido fuoriuscito. Terminato l'intervento pulire il materiale/gli abiti di lavoro.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezione 13.

# SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

## 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Osservare igiene usuale. Per i prodotti contenenti un indicatore di temperatura termocromico, interrompere il riscaldamento quando il colore cambia. In caso di vescicamenti, carbonizzazione o altri segni di degradazione, fermare immediatamente il riscaldamento.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### 7.2.1 Precauzioni per lo stoccaggio sicuro:

Conservare a temperatura ambiente normale. Conservare in luogo asciutto. Conforme alla regolamentazione.

#### 7.2.2 Tenere la sostanza separata da:

Sorgenti di calore.

#### 7.2.3 Materiale idoneo per il confezionamento:

Nessun dato disponibile

#### 7.2.4 Materiale non idoneo per il confezionamento:

Nessun dato disponibile

### 7.3. Usi finali particolari

Non applicabile.

# SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

#### 8.1. Parametri di controllo

# 8.1.1 Esposizione professionale

# a) Valori limite di esposizione professionale

I valori limite sono riportati sotto, se applicabili e disponibili.

### b) Valori limite biologici nazionali

I valori limite sono riportati sotto, se applicabili e disponibili.

#### 8.1.2 Metodi di campionamento

L'applicabilità e la disponibilità sono specificate di seguito.

### 8.1.3 Valori limite applicabili quando si usa la sostanza o la miscela nel modo previsto

I valori limite sono riportati sotto, se applicabili e disponibili.

### 8.1.4 Valori soglia

L'applicabilità e la disponibilità sono specificate di seguito.

#### 8.1.5 Control banding

L'applicabilità e la disponibilità sono specificate di seguito.

# 8.2. Controlli dell'esposizione

### 8.2.1 Controlli tecnici idonei

Riscaldamento: aspirazione localizzata/protezione respiratoria.

#### 8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Osservare igiene usuale. Non mangiare, né bere, né fumare durante il lavoro.

#### a) Protezione respiratoria:

Protezione respiratoria non richiesta in condizioni normali. Riscaldamento: usare un apparecchio respiratorio.

## b) Protezione delle mani:

Guanti isolanti.

### c) Protezioni per occhi:

Occhiali di protezione.

# d) Protezione della pelle:

Indumenti protettivi.

# 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale:

Vedere sezioni 6.2, 6.3 e 13

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402 Numero prodotto: 33259 3 / 11

# SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

## 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto	Solido		
Odore	Inodore		
Valori soglia olfattivi	Non applicabile		
Colore	Il colore dipende dalla composizione		
Dimensione particelle	Nessun dato disponibile		
Punto di esplosione	Non applicabile (articolo)		
Infiammabilità	Non infiammabile		
Log Kow	Nessun dato disponibile		
Viscosità dinamica	Non applicabile		
Viscosità cinematica	Non applicabile		
Punto di fusione	Non applicabile		
Punto di ebollizione	Non applicabile		
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile		
Densità di vapore relativa	Non applicabile		
Pressione di vapore	Non applicabile		
Solubilità	Acqua ; insolubile		
Densità relativa	Non applicabile		
Temperatura di decomposizione	> 200 °C		
Temperatura di autoaccensione	Non applicabile (articolo)		
Punto di infiammabilità	Non applicabile (articolo)		
Proprietà esplosive	Nessun gruppo chimico associato a proprietà esplosive		
Proprietà ossidanti	Nessun gruppo chimico associato a proprietà comburenti		
рН	Non applicabile		

#### 9.2. Altre informazioni

Punto di solidificazione (congelamento)	Non applicabile

# SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Nessun dato disponibile.

# 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

# 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessun dato disponibile.

### 10.4. Condizioni da evitare

Nessun dato disponibile.

### 10.5. Materiali incompatibili

Nessun dato disponibile.

## 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Ad molto alta temperatura: liberazione di gas/vapori tossici/corrosivi/combustibili (formaldeide). Per combustione: liberazione di gas/vapori tossici e corrosivi (ossidi di zolfo, monossido di carbonio/diossido di carbonio) e formazione di vapori metallici.

# SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

# 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

#### 11.1.1 Risultati del test

#### Tossicità acuta

DUOFLUX

Nessun dato (sperimentale) disponibile

## Corrosione/irritazione

<u>DUOFLUX</u>

Nessun dato (sperimentale) disponibile

### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

DUOFLUX

Nessun dato (sperimentale) disponibile

# Tossicità specifica per organi bersaglio

Motivo per la revisione: 3; 5; 15 Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402 Numero prodotto: 33259 4 / 11

**DUOFLUX** 

Nessun dato (sperimentale) disponibile

#### Mutagenicità delle cellule germinali (in vitro)

**DUOFLUX** 

Nessun dato (sperimentale) disponibile

### Mutagenicità (in vivo)

**DUOFLUX** 

Nessun dato (sperimentale) disponibile

#### Cancerogenicità

**DUOFLUX** 

Nessun dato (sperimentale) disponibile

#### Tossicità per la riproduzione

**DUOFLUX** 

Nessun dato (sperimentale) disponibile

#### Tossicità altri effetti

**DUOFLUX** 

Nessun dato (sperimentale) disponibile

# SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

# 12.1. Tossicità

**DUOFLUX** 

Nessun dato (sperimentale) disponibile

#### Conclusione

Non classificato come pericoloso per l'ambiente secondo i criteri del Regolamento (CE) N. 1272/2008

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

Nessun dato sulla biodegradazione in acqua disponibile

# 12.3. Potenziale di bioaccumulo

DUOFLUX

Log Kow

Metodo	Osservazione	Valore	Temperatura	Determinazione di valore
	Nessun dato disponibile			

#### Conclusione

Dati sulla bioaccumulazione non disponibili

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato (sperimentale) disponibile sulla mobilità dei componenti

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non si può pronunciare sulla questione se i componenti soddisfano o meno i criteri PBT e vPvB secondo l'Allegato XIII del Regolamento (CE) N. 1907/2006 poiché i relativi dati sono insufficienti.

### 12.6. Altri effetti avversi

**DUOFLUX** 

Gas fluorurati a effetto serra (Regolamento (UE) n. 517/2014)

Non vi sono componenti noti inclusi nell'elenco dei gas fluorurati a effetto serra (regolamento (UE) N. 517/2014)

Potenziale di riduzione dell'ozono (PRO)

Non classificato come pericoloso per lo strato di ozono (Regolamento (CE) n. 1005/2009)

# SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

# 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

13.1.1 Normative relative ai rifiuti Unione europea

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402 Numero prodotto: 33259 5 / 11

Rifiuti pericolosi secondo Direttiva 2008/98/CE, come modificata dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 e Regolamento (UE) n. 2017/997. Codice di rifiuto (Direttiva 2008/98/CE, decisione 2000/0532/CE).

06 04 05\* (rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03: rifiuti contenenti altri metalli pesanti). In funzione del settore e del processo produttivo, possono essere applicabili anche altri codici di rifiuti.

#### 13.1.2 Metodo di eliminazione

Riciclare/riutilizzare. Smaltire i rifiuti conformemente alle legislazioni locali e/o nazionali. I rifiuti pericolosi non devono essere mescolati con rifiuti di altro genere. Tipi diversi di rifiuti non devono essere mescolati assieme se ciò comporta il rischio di inquinamento o crea problemi per un'ulteriore gestione dei rifiuti. I rifiuti pericolosi devono essere gestiti in maniera responsabile. Tutte le entità che conservano, trasportano o gestiscono rifiuti pericolosi devono adottare le necessarie misure per impedire rischi di inquinamento o danni a persone o animali.

#### 13.1.3 Imballaggi/Contenitore

#### Unione europea

Codice di rifiuto imballaggio (Direttiva 2008/98/CE).

15 01 10\* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze).

# SEZIONE 14:informazioni sul trasporto

# Strada (ADR), Ferroviario (RID), Vie navigabili interne (ADN), Mare (IMDG/IMSBC), Aria (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU				
Trasporto	Non sottomesso			
14.2. Nome di spedizione dell'ONU				
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto				
Numero d'identificazione del pericolo				
Classe				
Codice di classificazione				
14.4. Gruppo di imballaggio				
Gruppo d'imballaggio				
Etichette di pericolo				
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Marchio materia pericolosa per l'ambiente	no			
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori				
Disposizioni speciali				
Quantità limitate				
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC				
Allegato II della Convenzione MARPOL 73/78	Non applicabile			

# SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

# 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela Legislazione europea:

REACH Elenco di sostanze candidate

Contiene componente/-i incluso/-i nell'elenco candidato delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) per autorizzazione (Articolo 59 del Regolamento (CE) N. 1907/2006)

### REACH Allegato XVII - Restrizione

Contiene componente/-i soggetto/-i alle restrizioni dell'Allegato XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006: restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.

	Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Restrizioni
· cadmio (stabilizzata)	Cadmio e suoi composti	Ai fini della presente voce, i codici e i capitoli indicati tra parentesi quadre si riferiscono alla nomenclatura tariffaria e statistica della tariffa doganale comune stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 42).  1. Non è ammesso l'uso in miscele e articoli fabbricati partendo da polimeri organici sintetici (di seguito "materie plastiche") quali:  — polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21]  — poliuretano (PUR) [3909 50]  — polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10]  — acetato di cellulosa (CA) [3912 11]  — acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11]  — resine epossidiche [3907 30]  — resine a base di melammina  — formaldeide (MF) [3909 20]  — resine d'urea  — formaldeide (UF) [3909 10]  — poliesteri insaturi (UP) [3907 91]  — tereftalato di polibutilene (PET) [3907 60]  — tereftalato di polibutilene (PET)  — polistirene cristallo/standard [3903 11]  — metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)  — polietilene reticolato (VPE)  — polistirene antiurto  — polipropilene (PP) [3902 10]  — polietilene ad alta densità (HDPE) [3901 20]  — acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) [3903 30]  — polimetilmetacrilato (PMMA) [3906 10].  È vietata l'immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire da materie

Motivo per la revisione: 3; 5; 15 Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402 Numero prodotto: 33259 6 / 11

plastiche il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica.

In via derogatoria, il secondo comma non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011.

Il primo e il secondo comma si applicano fatti salvi la direttiva 94/62/CE del Consiglio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10) e gli atti adottati in base ad essa.

Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell'articolo 69, chiede all'Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV per valutare se debba essere sottoposto a restrizioni l'uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse da quelle elencate al primo paragrafo.

 Non sono ammessi ed è vietata la loro immissione sul mercato nelle pitture con i codici [3208] e [3209] in concentrazione (espressa in Cd metallico) pari o superiore allo 0,01 % in peso.

Per le pitture con i codici [3208] e [3209] con un tenore di zinco superiore al 10 % in peso, la concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) non deve essere pari o superiore allo 0,1 % in peso.

È vietata l'immissione sul mercato degli articoli pitturati la cui concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.

3. In via derogatoria, i punti 1 e 2 non si applicano agli articoli colorati per motivi di sicurezza con miscele contenenti cadmio.

- 4. In via derogatoria, il punto 1, secondo comma, non si applica:
- alle miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC, di seguito "PVC riciclato",
- alle miscele e agli articoli contenenti PVC riciclato il cui tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle seguenti applicazioni del PVC rigido:
- a) profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia;
- b) porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;
- c) pavimenti e terrazze;
- d) condotti per cavi;
- e) tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione in conformità alle disposizioni del punto 1. I fornitori provvedono ad apporre in modo visibile, leggibile e indelebile sulle miscele e sugli articoli contenenti PVC riciclato, prima della loro immissione sul mercato, la dicitura "Contiene PVC riciclato" o il seguente pittogramma: Pittogramma PVC riciclato

A norma dell'articolo 69 del presente regolamento, la deroga di cui al punto 4 sarà riesaminata, in particolare al fine di ridurre il valore limite per il cadmio e procedere a una nuova valutazione della deroga per le applicazioni elencate alle lettere da a) a e), entro il 31 dicembre 2017.

- 5. A norma della presente voce, per "trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)" si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallic su una superficie metallica. Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro component impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:
- a) nelle attrezzature e nelle macchine per:
- la produzione di alimenti: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],
- l'agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],
- la refrigerazione e il congelamento [8418],
- la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443];
- b) le attrezzature e macchine per la produzione:
- degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],
- dell'arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],
- degli impianti sanitari [7324],
- del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria [7322] [8403] [8404] [8415]. Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato degli articoli cadmiati o dei componenti di tali articoli utilizzati nei settori o nelle applicazioni elencati nelle precedent lettere a) e b), nonché degli articoli fabbricati nell'ambito dei settori di cui alla lettera b).
- 6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 sono anche applicabili agli articoli cadmiati o ai componenti di tali articoli impiegati nei settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché agli articoli fabbricati nell'ambito dei settori di cui alla seguente lettera b):
  a) le attrezzature e macchine per la produzione di:
- carta e cartone [8419 32] [8439] [8441], prodotti tessili e abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];
- b) le attrezzature e macchine per la produzione di:
- apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431].
- veicoli stradali e agricoli [capitolo 87],
- materiale rotabile [capitolo 86],
- navi [capitolo 89].
- 7. Tuttavia le restrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano:
- agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, "offshore" e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni,
- ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell'affidabilità dell'apparecchiatura su cui sono installati.
- 8. È vietato l'uso nelle leghe per brasatura in tenore pari o superiore allo 0,01 % in peso. È vietata l'immissione sul mercato di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso. S'intende per brasatura un procedimento di giunzione realizzato con l'ausilio di leghe, a temperature superiori a 450 °C. 9. In via derogatoria, il punto 8 non si applica alle leghe per brasatura utilizzate in

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402 Numero prodotto: 33259 7 / 11

			applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.  10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:
			i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di
			gioielleria; ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi: — braccialetti, collane e anelli
			<ul><li>— gioielli per piercing,</li><li>— orologi da polso e cinturini,</li></ul>
			— spille e gemelli per polsini.
			11. In via derogatoria, il punto 10 non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.
Ì	· cadmio (stabilizzata)	Sostanze classificate come cancerogene di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI	Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.
		del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 1 o	Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:     — come sostanze,
		nell'appendice 2.	— come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele,
			per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
			regolamento (CE) n. 1272/2008, o
			— al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del
			regolamento (CE) n. 1272/2008. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione,
			all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori
			professionali".  2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
			a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
			b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE; c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
			— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
			— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
			<ul> <li>ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);</li> <li>d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;</li> </ul>
			e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una
			data, la deroga si applica fino a tale data.
	· piombo massivo; [diametro delle particelle ≥1mm]	Sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte	Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.
		•	
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n.	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso: — come sostanze, — come componenti di altre sostanze, o
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze,  — come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso: — come sostanze, — come componenti di altre sostanze, o — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore: — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze,  — come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:  — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o  — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze,  — come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:  — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze,  — come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:  — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o  — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.  Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze,  — come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:  — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o  — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze,  — come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:  — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o  — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.  Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".  2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze,  — come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:  — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o  — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".  2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze,  — come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:  — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o  — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.  Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".  2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze,  — come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:  — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o  — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".  2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze,  — come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:  — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o  — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".  2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE; c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali: — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, — agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze, — come componenti di altre sostanze, o — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore: — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".  2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE; c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali: — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, — agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido); d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze,  — come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:  — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o  — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".  2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE; c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olli minerali: — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, — agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido); d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008; e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 2, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una
		riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6.	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze,  — come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:  — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o  — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".  2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE; c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali: — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, — agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido); d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008; e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati
	· piombo massivo; [diametro delle particelle	riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6.	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze, — come componenti di altre sostanze, o — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore: — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".  2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE; c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali: — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, — agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido); d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008; e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data.  1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in
	· piombo massivo; [diametro delle particelle	riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6.	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze,  — come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:  — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o  — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".  2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE; c) ai seguenti combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, — agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido); d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008; e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 2, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data.  1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.  2. Ai fini del paragrafo 1: i) "articoli di gioielleria" comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli acces
	· piombo massivo; [diametro delle particelle	riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6.	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze,  — come componenti di altre sostanze, o  — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:  — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o  — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.  Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".  2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE; c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali: — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, — agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido); d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008; e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data.  1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.  2. Ai fini del paragrafo 1: i) "articoli di gioielleria" comprende
	· piombo massivo; [diametro delle particelle	riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6.	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze, — come componenti di altre sostanze, o — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore: — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".  2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE; c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali: — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, — agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido); d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008; e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data.  1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.  2. Ai fini del paragrafo 1: i) "articoli di gioielleria per piercing; c
	· piombo massivo; [diametro delle particelle	riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6.	applicano le norme seguenti.  1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:  — come sostanze, — come componenti di altre sostanze, o — nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore: — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o — al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali".  2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE; b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE; c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali: — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE, — agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi, — ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido); d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008; e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data.  1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.  2. Ai fini del paragrafo 1: i) "articoli di gioielleria" comprende gli

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402 Numero prodotto: 33259 8 / 11

le singole componenti degli articoli di gioielleria.

			le singole componenti degli articoli di giotelleria.  3. Il paragrafo I si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di giotelleria.  4. Atticol di deroga, il paragrafo 1 non si applica:  a) al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (*);  b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;  c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite (voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/R7], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze;  d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C. (*) GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.  5. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di giotelleria immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli articoli di giotelleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961.  6. La Commissione riesamina, entro il 9 ottobre 2017, i paragrafi da 1 a 5 della presente voce ali lauce di nuove informazioni scientifiche, tra cui la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica la presente voce di conseguenza.  7. Da non immettere sul mercato o usare negli articoli forniti al pubblico se in tali articoli, o in loro parti accessibili, a concentrazione di piombo (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,05 % in peso e, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, alli articoli o loro parti accessibili possano esser messi in bocca dai bambini.  7 ale limite non si applica nel casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo da un siffatto articolo o da una parte accessibile di un articolo possano essere messi in bocca dai bambini.  7 ale limite non si applica nel casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo d	
NA.	tivo per la revisione: 2: 5: 15	Le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella dell'appendice 12	1. Non possono essere immesse sul mercato dopo il 10 novembre 2020 allorché sono presenti in uno qualsiasi dei seguenti articoli:  a) capi d'abbigliamento o relativi accessori;  b) articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento;  c) calzature,  se i capi d'abbigliamento, i relativi accessori, gli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o le calzature sono destinati all'uso da parte dei consumatori e la sostanza è presente in una concentrazione, misurata in materiali omogenei, pari o superiore a quella specificata per quella sostanza nell'appendice 12.  2. A titolo di deroga, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di formaldeide [numero CAS 50-00-0] presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, la pertinente concentrazione ai fini del paragrafo 1 è pari a 300 mg/kg nel corso del periodo compreso tra il 10 novembre 2020 e il 10 novembre 2023. La concentrazione specificata nell'appendice 12 si applica successivamente.  3. Il paragrafo 1 non si applica a:  a) capi d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, oppure parti di capi	
IVIC	Motivo per la revisione: 3; 5; 15  Data della pubblicazione: 2007-02-20  Data della revisione: 2019-02-06			

Numero di revisione: 0402 Numero prodotto: 33259 9 / 11

· piombo massivo; [diametro delle particelle ≥1mm]	Le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella dell'appendice 12	d'abbigliamento, relativi accessori o calzature, esclusivamente di cuoio, di pellicce o di pelli naturali; b) dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili; c) indumenti di seconda mano, relativi accessori, articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o calzature; d) moquette e rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie. 4. Il paragrafo 1 non si applica ai capi d'abbigliamento, ai relativi accessori, agli articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento o alle calzature che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consigilo (**) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consigilo (**) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consigilo (**) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consigilo (**) o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consigilo (**) o del regolamento (UE) applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicazione di restrizioni più rigorose specificate nel presente allegato o in altra normativa applicazione di evente del vincine.  7. La Commissione riesamina l'esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), e, se del caso, la modifica di conseguenza.  (*) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi del protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).  (**) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo al dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (**) 178/2002 e il regolament
<u>Legislazione nazionale Belgio</u> Nessun dato disponibile		
Legislazione nazionale Paesi Bassi Waterbezwaarlijkheid	Non applicabile (articolo)	
<u>Legislazione nazionale Francia</u> Nessun dato disponibile		
Legislazione nazionale Germania	L	
WGK  Legislazione nazionale UK	Non applicabile (articolo)	
Nessun dato disponibile		
Notivo per la revisione: 3: 5: 15		Data della nubblicazione: 2007-02-20

Numero di revisione: 0402 Numero prodotto: 33259 10/11

Data della pubblicazione: 2007-02-20 Data della revisione: 2019-02-06

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

#### Altri dati pertinenti

Nessun dato disponibile

#### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna valutazione della sicurezza chimica richiesta.

# SEZIONE 16: Altre informazioni

#### Testo integrale di eventuali frasi H indicati nella sezione 3:

H330 Letale se inalato.

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

H350 Può provocare il cancro.

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se ingerito.

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta se inalato.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(\*) CLASSIFICAZIONE INTERNA DEL BIG

ADI Acceptable daily intake

AOEL Acceptable operator exposure level
CE50 Concentrazione Efficace 50 %
CL50 Concentrazione Letale 50 %

CLP (EU-GHS) Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europa)

DL50 Dose Letale 50 %
DMEL Derived Minimal Effect Level
DNEL Derived No Effect Level

ErC50 EC50 in terms of reduction of growth rate
NOAEL NO Observed Adverse Effect Level
NOEC No Observed Effect Concentration

OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

PBT Persistente, Bioaccumulabile & Tossico
PNEC Predicted No Effect Concentration
STP Sludge Treatment Process

vPvB very Persistent & very Bioaccumulative

Le informazioni riportate nella presente scheda di dati di sicurezza del prodotto descrivono le proprietà di determinate sostanze, preparati o miscele contenuti nel prodotto. La scheda di dati di sicurezza del prodotto non presenta alcuna specifica di qualità relativa alle sostanze/ai preparati/alle miscele in questione. La conformità con le indicazioni presenti in questa scheda di dati di sicurezza del prodotto non esime l'utente dall'obbligo di adottare ogni provvedimento dettato dal buon senso, dalle normative e dalle raccomandazioni in proposito, oppure riconosciuto come necessario o utile in base alle condizioni concrete di applicazione. La presente scheda di dati di sicurezza del prodotto si limita a fornire delle linee guida e delle raccomandazioni. Le informazioni contenute nella presente scheda di dati di sicurezza del prodotto sono state elaborate sulla base dei dati e dei campioni forniti a BIG. La compilazione della scheda è avvenuta al meglio delle possibilità di BIG e in base allo stato delle sue conoscenze in tale momento. A scadenze più o meno regolari vengono redatte nuove schede di dati di sicurezza. Sono utilizzabili soltanto le versioni più recenti. Salvo espressamente indicato nella scheda di dati di sicurezza del prodotto, le informazioni non sono valide per altri prodotti, sebbene simili. BIG non garantisce la precisione e la completezza delle informazioni fornite, né può essere ritenuta responsabile di eventuali modifiche apportate da terze parti. L'utilizzo della presente scheda di sicurezza del prodotto è limitato ai paesi dell'Unione Europea nonché a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Ogni impiego in altri paesi è da considerarsi a proprio rischio e pericolo. L'utilizzo della presente scheda di dati di sicurezza del prodotto è soggetto alle condizioni di licenza e di limitazione della responsabilità contenute nel contratto stipulato tra BIG e il produttore di questa sostanza/preparato/miscela o, in mancanza di tale contratto, nelle condizioni generali di BIG. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sulla presente scheda appartengono a BIG. La distribuzione e la riproduzione della scheda si intendono limitate. Per ulteriori dettagli, consultare il contratto di licenza o le condizioni generali di BIG.

Motivo per la revisione: 3; 5; 15

Data della pubblicazione: 2007-02-20

Data della revisione: 2019-02-06

Numero di revisione: 0402 Numero prodotto: 33259 11 / 11